

Il DDL 733/2009: le disposizioni in materia di immigrazione

Un disegno di legge contrastato

Il 5 febbraio 2009 il senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa del governo recante *disposizioni in materia di sicurezza pubblica* (DDL 733/2009).

Fra i vari settori sui quali interviene 2 spiccano per il loro contrasto con i diritti della persona e con i diritti coesenziali alla democrazia:

- Lo status del migrante
- La repressione delle manifestazioni di dissenso

Lo status del migrante

Vengono introdotte modifiche legislative alla disciplina dei titoli di soggiorno, è introdotto il reato di immigrazione clandestina, è abolito il divieto di segnalazione per i medici e per il personale ospedaliero.

Titoli di soggiorno: sono introdotte norme che modificano adempimenti amministrativi e alcuni presupposti, incidendo sul godimento dei diritti fondamentali attraverso la precarizzazione della vita.

1. All'art. 4 del DDL 733 è modificata la disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana in seguito a matrimonio: potrà avvenire dopo 2 anni di residenza legale o dopo 3 anni in caso di residenza all'estero (tempi dimezzati in presenza di figli nati dai due coniugi).
2. Viene introdotto per tutte le istanze o dichiarazioni riguardanti la cittadinanza il pagamento di una tassa di 200 euro.
3. L'art. 6 del DDL 733 introduce con aggiunta all'art. 116 co. 1 del c.c. l'obbligo di dimostrare la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
4. L'art. 45 co.1 lett.f prevede l'esibizione del permesso di soggiorno per i provvedimenti di stato civile.
5. L'art. 42 aggrava gli adempimenti necessari per ottenere l'iscrizione anagrafica, subordinandola "alla verifica da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza", con ciò modificando il d.lgs. 286/98.
6. Sono introdotte norme che restringono di diritto e di fatto la possibilità di ottenere o conservare il permesso di soggiorno:
 - Ampliamento le fattispecie di reato ostative all'ingresso;
 - Considerazione anche delle condanne adottate con sentenza non definitiva;
 - Superamento di un test di lingua italiana;
 - Versamento di un contributo dagli 80 ai 200 euro.
7. E' introdotto il permesso a punti: *accordo di integrazione* che accompagna il permesso di soggiorno e prevede l'impegno a conseguire "specifici obiettivi di integrazione" articolati in crediti la cui perdita integrale determina la revoca del permesso e l'espulsione.

Reato di immigrazione clandestina: l'art.21 del DDL 733 introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato punito con un'ammenda da 5000 a 10000 euro, senza la possibilità di estinguere il reato attraverso oblazione.

Divieto di segnalazione per i medici e per il personale ospedaliero: l'art. 45 co. 1 lett.t abroga il co. 5 dell'art. 35 del d.lgs. 286/98 che prevede che "l'accesso alle strutture sanitarie allo straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano". Questa

abrogazione comporterà, dunque, o l'obbligo di segnalazione o nella migliore delle ipotesi la sua possibilità.

Il testo della lettera dei parlamentari del Pdl

Ti chiediamo di non porre la fiducia sul disegno di legge 2180 (DDL 733 al senato- DDL 2180 alla camera). In esso sono contenute norme a nostro giudizio inaccettabili e che necessitano di indispensabili correzioni. Siamo certi che ne converrai anche tu, quando potrai renderti conto di come questo dettato legislativo vada contro i più elementari diritti umani e in particolare dell'infanzia e della maternità.

Si sostiene che questo ddl non obblighi il medico a denunciare l'immigrato clandestino che si presenti per essere curato ai posti di pronto soccorso, in ospedale, o nei centri di vaccinazione. Non è così. Anzi l'obbligo di denuncia potrà riguardare anche gli insegnanti e chiunque eserciti incarichi pubblici.

Infatti l'introduzione in sede penale del reato di clandestinità, come previsto dal ddl sicurezza, impone a medici e insegnanti l'obbligo di denuncia, così che il loro comportamento non ricada sotto i rigori degli articoli 361 e 362 del Codice penale, trattanti il reato di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Sarebbe una vera e propria trappola per bambini, da attirare con l'obbligo dell'istruzione, così da individuarli e colpirli proprio con la mano del medico o dell'educatore. Il risultato sarebbe l'esclusione da qualsiasi rapporto educativo e da qualsiasi cura medica soprattutto di bambini e donne in gravidanza, con conseguente rischio sanitario non solo per loro ma per tutti noi, e un regresso spaventoso in fatto di civiltà del nostro Paese.

Tutto questo va contro la nostra e crediamo la tua coscienza. Porre la fiducia mantenendo queste gravissime disposizioni sarebbe un errore imperdonabile. Ti chiediamo di dare la possibilità a noi parlamentari di rimettere mano a queste norme offensive per i valori che anche tu professi.

Modifiche al d.lgs. 298/98 (t.u. in materia di immigrazione) operate dal Decreto legge 11 del 23 febbraio 2009

D.lgs. 286/98	D.lgs. 286/98 modificato dal d.l. 11/2009
<p align="center"><i>Art. 12 L.40/98 (Legge delega)</i></p> <p>5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.</p>	<p align="center"><i>Art. 14 d.lgs. 286/98 (art. 12. L.40/98)</i></p> <p>5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.</p> <p>Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.</p> <p align="center">I nuovi commi</p> <p>5. <i>bis</i>. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine é dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua</p>

	<p><i>trasgressione.</i></p> <p>5. <i>ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.</i></p> <p>5. <i>quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>quinqües. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dall'art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.</i></p>
--	---

- **Co. 5:** Viene modificato il termine di permanenza nei CPT: prima erano 20 giorni prorogabili di 10, oggi sono 30 prorogabili di altri 30. Trascorso tale termine, in caso di

mancata cooperazione al rimpatrio, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga per altri 60 giorni (più 60). IL termine massimo è di 180 giorni.

- **Co. 5 bis:** viene dato potere al questore di ordinare il rimpatrio entro 5 giorni con provvedimento scritto se non è possibile trattenere lo straniero nel CPT.
- **Co. 5 ter:** Viene introdotto un reato qualificato come DELITTO per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio italiano in violazione dell'ordine impartito dal questore se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale, per non aver richiesto permesso di soggiorno nel termine in assenza di cause di forza maggiore, per permesso revocato o annullato (reclusione da 1 a 4 anni). È introdotta anche una CONTRAVVENZIONE sanzionata con l'arresto da 6 mesi a un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni.
- **Co. 5 quater:** è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per lo straniero espulso ai sensi del 5 ter che viene trovato nel territorio dello stato. È prevista la reclusione da 1 a 4 anni se l'espulsione riguardava il co. 5 ter secondo periodo.
- **Co. 5 quinquies:** in tutti questi casi è previsto il processo per direttissima.